

“Metodologia di intervento peritale”

Dott.ssa Concetta Mezzatesta

Psicologo, Psicoterapeuta, specialista in Psicologia Clinica, Presidente Associazione Morpheus

Lo Psicologo nel il sistema giuridico si occupa di:

- *tutela dell'integrità psicologica individuale (valutazione del danno psicologico, biologico, esistenziale ecc),*
- *salvaguardia delle condizioni più idonee per lo sviluppo psicofisico del minore (diritto di famiglia, affidamento, adozione ecc.)*
- *rieducazione e della risocializzazione (Ordinamento penitenziario).*

Aggiornamento delle Linee Guida approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica a Roma il 27 febbraio 2009 e dalla Assemblea dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica a Roma il 20 aprile 2009.

Le consulenze

Il ricorso alla consulenza tecnica è reso necessario dalla "insufficienza del Giudice". La giurisprudenza, che qualifica la consulenza tecnica come mezzo istruttorio (Cass. 4 aprile 1989 n. 1620) e come strumento di valutazione di fatti già acquisiti altrimenti (Cass. 8 agosto 1989 n. 3647) – afferma inoltre che la consulenza può assurgere a fonte oggettiva di prova come strumento di accertamento e descrizione dei fatti oltre che della loro valutazione - (così ad es. la Cass. 10 aprile 1986 n. 2497, Cass. 24 marzo 1987 n. 2849).

L'articolo 220 C. P. P. prevede espressamente che la consulenza tecnica è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni.

Analogamente, in ambito civile, Il Giudice nomina il C.T.U. con un'ordinanza che viene notificata attraverso un ufficiale Giudiziario. Successivamente alla notifica il C.T.U. nominato viene convocato in tribunale alla presenza degli avvocati di parte e viene informato relativamente all'intervento che gli è richiesto, rispetto al quale dovrà presentare la perizia entro un termine prestabilito che varia dai 60 ai 90 giorni.

Gli avvocati di parte hanno anche in questo caso, a loro volta, la possibilità di nominare ciascuno un Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.).

Il legislatore ha inteso riconoscere all'istituto della perizia una rilevante funzione nell'ambito del momento formativo della prova, tant'è che a tale istituto è stato

completamente dedicato il Capo IV del Titolo II (“Mezzi di prova”) del Libro Terzo (“Prove”) del Codice di Procedura Penale.

Occorre tuttavia precisare che, come indicazione generale, al perito non è richiesta la ricerca della prova, ma solo la sua valutazione. Perciò anche al perito psicologo non deve essere richiesta, né lui deve cercare, la “prova oggettiva dei fatti”, perché il fine della perizia (come quello della C.T.U.) non è la ricerca della prova. Questo è il fine del processo penale e le perizie, semplicemente, concorrono a tale fine.

Ambiti di intervento dello psicologo nelle perizie:

Infortunistica Stradale

Infortunistica professionale Il D.Lgs. 38 del 2000

Danno da colpa professionale

Danno da wrongful life

Danno da Mobbing lavorativo, familiare e coniugale(articoli 2043 c.c. e 185 c.p)

Danno da Demansionamento

Danno ambientale

Tutela della Privacy

Bioetica

Maltrattamento su donne o minori

Abuso su donne o minori

Libertà di pensiero

Danno alla Reputazione

Danno da stalking

La valutazione del danno

I danni possono essere di natura biologica, psicologica, morale esistenziale.

Alcuni degli ambiti di intervento- perizia sono: il Disturbo Post traumatico da stress- acuto/cronico; disturbo dell'adattamento-mobbing-stalking-bossing-PAS- capacità di intendere o volere artl'art. 2046 del codice civile, affido condiviso-affido esclusivo, separazioni conflittuali, addebiti, ecc

Lo psicologo interviene con un accertamento diagnostico o una valutazione richiesta a fronte di specifiche esigenze e situazioni, in merito alle quali è necessario un parere o

giudizio clinico. Strumenti: Colloqui e test psicodiagnostici

La perizia si esplica in un esame approfondito del soggetto o dei soggetti coinvolti, atto a rispondere a specifici quesiti, attraverso una valutazione diagnostica e prognostica che ne delinei un quadro complessivo ed esaustivo.

Processo ben determinato, fatto di colloqui, incontri ed esami psicodiagnostici, in cui il consulente si trova spesso a collaborare e confrontarsi con altre e diverse figure professionali che si occupano del caso.

Requisiti minimi per la stesura di una perizia psicologica:

Comprensibilità

Fatti e pareri separati tra loro

Percorso logico comprensibile e condivisibile tra fatti e pareri

Tendenza alla onestà

obiettività

Danno biologico

Partendo dal presupposto che Bios=vita e psiche convivono e che il trauma associato ad un fatto illecito può produrre delle significative modificazioni della personalità, emerge all'evidenza la necessità di una descrizione e di un inquadramento di quello che viene definito *Danno alla Persona*, in tutti i suoi risvolti, ormai riconosciuto in numerose sentenze della Corte di Cassazione (n. 372/1994; n. 13340/1999; n. 4783/2001; n. 2546/2007).

Chi può determinarlo? Il Medico legale per quanto riguarda la valutazione quantificata della percentuale danno. E' chiaro che si avvarrà di consulenti tecnici-psicologi- perchè partecipino alla quantificazione del danno psicologico morale e esistenziale.

Danno psichico

E' una alterazione della integrità psichica, ovvero una modificazione qualitativa delle componenti primarie psichiche, come le funzioni mentali primarie, l'affettività, i meccanismi difensivi, il tono dell'umore, le pulsioni.

Per maggiore chiarezza, è bene rilevare ancora che il danno psichico costituisce, conseguentemente al trauma, una patologia della salute psichica dell'individuo, ovvero, in estrema sintesi, una infermità psichica.

E' valutabile attraverso gli strumenti sopra menzionati ed è oggettiva e verificabile allo stesso modo dalla CTP o dalla CTU. Si può non essere d'accordo sulla percentuale del danno attribuibile ma la valutazione oggettiva prescinde dalle valutazioni soggettive dei periti. (Es se un test di valutazione è standardizzato i risultati avranno lo stesso valore scevri da interpretazioni soggettive)

Il danno morale

La giurisprudenza parla di "sofferenza psichica", in riferimento al danno morale, quale turbamento d'animo soggettivo e transeunte, conseguente al fatto illecito subito.

In questo caso sembra far riferimento ad uno stato di tristezza, prostrazione e dolore causato dal trauma, che non arriva ad alterare l'equilibrio interno dell'lo e le modalità di

relazionarsi con l'esterno e non comporta una invalidità temporanea o permanente, in riferimento alle attività ordinarie della vita quotidiana.

Danno esistenziale

viene considerato come una modalità di manifestare sofferenze comportamentali, si determina in modificazioni della personalità e del modo di vivere la propria vita rispetto a quanto avveniva precedentemente al verificarsi dell'evento traumatico, determina un cambiamento di progettualità rispetto la propria esistenza e alle aspettative di realizzare i propri progetti di vita.

Il danno esistenziale può essere considerato come danno conseguente alla lesione di un "civil right" nel senso di un diritto assistito dalle garanzie costituzionali. Diritto alla propria migliore realizzazione possibile, diritto alla felicità. Infine è da ricordare che la giuridica rilevanza del danno esistenziale è stata sancita con la sentenza N.° 7713/2000 della Cassazione con cui ha riconosciuto la risarcibilità di tale danno. Un'utile proposta di *Tabella per la valutazione* del danno psichico ed esistenziale (come linee guida o barèmes) è pubblicata nel volume "Il danno psichico" Mobbing, bulling e wrongful life:

uno strumento psicologico e legale per le nuove perizie e gli interventi preventivi nelle organizzazioni di Riccardo Dominici e Gianni Montesarchio (edito dalla Franco Angeli nel 2003).

In altri termini, il danno esistenziale si presenta come una compromissione *dell'espressione soggettiva della personalità*, modificando lo stile e la qualità della vita nell'ambito dei valori/interessi costituzionalmente protetti, inerenti i rapporti sociali, la famiglia, gli affetti, la libertà, il lavoro, in ottica relazionale ed emotiva.

Ci sono state diverse interpretazioni e critiche mirate a porre la differenza tra danno esistenziale e morale. I sostenitori della tesi del danno esistenziale affermano che il danno morale risarcibile ex articolo 2059 Cc definito pretium doloris, o pecunia doloris; mentre il danno esistenziale risarcibile ex articolo 2043 Cc sarebbe rappresentato dalla lesione di un diritto costituzionalmente protetto.

In ogni caso l'ottica della scrivente è che il danno morale riguardi il soggetto da quando è stato cagionato fino al momento nel quale viene attestato.

Diversamente accade per il danno esistenziale che si irradia nel futuro e che determina una sostanziale modifica del proprio stato di qualità di vita a partire da quando è stato cagionato il danno fino alle sostanziali modifiche nello stile di vita nel futuro.

Concetto di reversibilità

Andrà valutata la reversibilità nel tempo dei suddetti sintomi e se è raggiungibile attraverso approcci psicoterapeutici, ma il danneggiato non è in nessun modo obbligato a sottoporvisi e quindi il rifiuto delle cure è irrilevante ai fini del diritto alla liquidazione del danno e non lo lede.

Leggi che lo psicologo deve assolvere nel caso si parli di un minore

l'Articolo 31 del vigente Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, che in proposito testualmente recita:

“Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.

Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale.

Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte".

Domande frequenti poste agli psicologi per la perizia di un minore

1. Per effettuare una consulenza psicologica per valutare le condizioni psicologiche di un minore affidato ad un genitore (affido disgiunto esclusivo) è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore non affidatario?
2. Nel caso di richiesta di uno dei due genitori di un affido congiunto occorre l'autorizzazione di entrambi i genitori?
3. Nel caso in cui la consulenza venisse richiesta da uno dei due genitori prima della sentenza del Giudice per stabilire l'affido come bisogna comportarsi? Si può fare la consulenza senza l'autorizzazione dell'altro genitore?
4. Nel caso in cui un genitore affidatario non sia d'accordo rispetto alla consulenza, la si può fare comunque? Eccetera eccetera eccetera.....

come regola generale,

prima di sottoporre ad una consulenza un minore da parte di uno psicologo/psicoterapeuta, occorre avere il consenso di tutti e due gli esercenti la potestà genitoriale, anche nel caso di un "affido disgiunto esclusivo" e con la sola eccezione di una perizia o una c.t.u. per la quale l'esperto psicologo è stato nominato dal giudice.

Una consulenza psicologica non è infatti da considerarsi in alcun modo come un'attività routinaria o priva di particolari implicazioni, ma è un atto professionale estremamente complesso e di particolare importanza e significatività per la vita interiore di chi ne è oggetto. Pertanto ESSA NECESSITA DI REGOLA DEL PREVENTIVO CONSENSO DI ENTRAMBI GLI ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE, anche nel caso di un affido disgiunto esclusivo ad uno solo di essi: soltanto la decisione di un Giudice può costituire un'accettabile eccezione a tale norma.

Questa dispensa è la sintesi di contenuti personali e bibliografici di diversi autori, finalizzata all'informazione didattica è vietata la riproduzione o la copia..

Bibliografia

Calvi, E., a cura di (2002) – Lo Psicologo al lavoro – Contesto professionale, casi e dilemmi, deontologia, Milano, Franco Angeli, 2002

Ciofi, R., Molognoni, S. e Tosi, M. (2002) – Manuale di diritto per Psicologi e operatori di area socio-psico-pedagogica, Milano, Ulrico Hoepli Editore, 2002

Desiderio, M. T. (2000) - Etica e promozione della salute, in Parmentola, C. (2000) - Il soggetto psicologo e l'oggetto della psicologia nel Codice Deontologico degli psicologi italiani, Milano, Giuffrè, 2000

Di Giovanni, R. (2000) - I rapporti con l'utenza e la committenza: Etica, Deontologia ed Epistemologia, in Parmentola, C. (2000) - "Il soggetto psicologo e l'oggetto della psicologia nel Codice Deontologico degli psicologi italiani", cit.

Forza, A. (2000) - Opponibilità del segreto professionale all'autorità giudiziaria in relazione a circostanze conosciute dallo psicologo nell'ambito del proprio esercizio professionale, sulla Newsletter n° 3 (Ottobre - Dicembre 2000) dell' A.I.P.G. - Associazione Italiana di

Psicologia Giuridica

Frati, F. (2001) - Il comportamento dello Psicologo nei casi di presunto abuso sessuale nei confronti di minori, sul n. 3 di Aprile 2002 del Giornale dell'Ordine Nazionale degli Psicologi "La Professione di Psicologo"

Frati, F. (2002) - La deontologia come parametro di qualità nell'esercizio della professione di psicologo", sul n. 3 – Anno VII – Giugno 2002 del "Bollettino d'informazione dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna"

Gius, E. e Zamperini, A. (1995) – Etica e psicologia, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1995

Gulotta, G. e Calvi, E. (1999) - Il Codice Deontologico degli Psicologi commentato articolo per articolo, Milano, Giuffrè Editore, 1999

Madonna, G. (1997) – Il primato dell'etica, Salerno, P. Laveglia Editore, 1997

Piracci, A.M.D. (1999) – La verifica peritale, in eGRAFOLOGIA® & ePERIZIA, sito web

Parmentola, C. (2000) - Il soggetto psicologo e l'oggetto della psicologia nel Codice Deontologico degli psicologi italiani, Milano, Giuffrè, 2000

Recrosio, L. (2001) - "Aspetti deontologici dell'intervento dello Psicologo in Psicologia giuridica", relazione presentata al Convegno "Psicologia e Giustizia: ruoli, funzioni, competenze dello Psicologo in campo giudiziario e penitenziario" organizzato dall'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia a Trieste il 17 febbraio 2001

Zucconi, M. (2002) – Psicologia giuridica e deontologia: problemi e casistica, in Calvi, E., a cura di (2002) – Lo Psicologo al lavoro, cit.